

## **1. Informazioni sulla Società di Gestione del Risparmio (SGR) e relativi servizi**

### **1.1 La SGR**

**ANIMA SGR S.p.A.** (di seguito, anche la "SGR" o la "Società") ha sede legale in Milano, Corso Garibaldi 99, Codice Fiscale, Partiva IVA e numero d'iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano 07507200157, recapito telefonico: 02.80638.1, sito web: [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it), email: [clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it).

La SGR, autorizzata dalla Banca d'Italia, all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, è iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM e al n. 6 della Sezione Gestori di FIA ed è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A..

La Banca d'Italia ha sede legale in Roma in via Nazionale 91, recapito telefonico: 06.4792401, sito web: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

### **1.2 Le lingue nelle quali il Cliente può comunicare con la SGR e ricevere da questa documenti e altre informazioni**

Il Cliente può comunicare con la SGR in lingua italiana.

I documenti e le informazioni inerenti alla prestazione del servizio di gestione collettiva possono essere ricevuti dal Cliente, previa espressa richiesta in tal senso, in lingua italiana.

#### **1.2.1 I metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la SGR e il Cliente anche per l'invio e la ricezione di ordini**

L'invio di comunicazioni tra la SGR e il Cliente, ivi comprese le istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, deve essere effettuato per iscritto, ovvero per il tramite del Soggetto Incaricato del Collocamento.

#### **1.2.2 Modalità e tempi di trattazione dei reclami presentati dal Cliente**

La trattazione dei reclami è affidata al Servizio Compliance che, alla ricezione degli stessi, provvede al loro censimento mediante annotazione in un apposito Registro.

La SGR, entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica al Cliente, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC, l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della Società.

I reclami inviati al Collocatore e riconducibili all'attività della SGR, saranno presi in carico dalla stessa SGR. I reclami ricevuti dalla SGR e riconducibili all'attività di collocamento prestata dai Soggetti Collocatori vengono inoltrati agli Uffici Reclami dei Collocatori interessati. Il Cliente viene informato tempestivamente di tali circostanze specificando la responsabilità dell'evasione del reclamo.

Per ulteriori dettagli si rinvia all'Allegato D "Informativa sulla strategia di trattazione dei reclami", disponibile sul sito istituzionale di ANIMA, [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it), alla sezione "Gruppo".

### **1.3 La natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all'Investitore a rendiconto dell'attività svolta**

La SGR, con cadenza semestrale (30 giugno - 31 dicembre), su richiesta scritta dei Clienti che hanno le proprie quote all'interno del certificato cumulativo, invia al domicilio del Cliente un prospetto riassuntivo che indica il numero delle quote degli OICR di pertinenza, il loro valore all'inizio e al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti del periodo.

I prospetti contabili dei Fondi, pubblicati nelle forme indicate nel Regolamento del Fondo e forniti gratuitamente agli Investitori che ne fanno richiesta, sono a disposizione presso la sede della Società, presso la Sede del Depositario nonché sul sito istituzionale della SGR [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it).

La relazione annuale e quella eventuale del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, sono pubblicate entro quattro mesi rispettivamente dalla chiusura dell'esercizio e dall'eventuale minor periodo di riferimento. La relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, è pubblicata entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento.

### **1.4 Descrizione in forma sintetica della politica seguita dalla SGR in materia di conflitti di interesse**

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, la SGR adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere al momento della prestazione del servizio di gestione collettiva.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse la SGR adotta misure organizzative e procedure idonee ad evitare che:

- il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;
- i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei portafogli gestiti e dei Clienti.

La politica di gestione adottata dalla SGR tiene conto delle circostanze, di cui la SGR è a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti rilevanti.

La Società individua le situazioni di conflitto d'interessi almeno con riguardo:

- a. alla selezione degli investimenti;
- b. alla scelta delle controparti contrattuali;
- c. all'esercizio del diritto di voto.

Si allega (Allegato A) la Policy sui conflitti di interessi approvata dal Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR.

La Policy è disponibile anche sul sito istituzionale di ANIMA, [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it), alla sezione "Gruppo".

## 2. Costi e oneri connessi alla prestazione del servizio

Tutti i costi e oneri a carico dei Sottoscrittori ed a carico dei Fondi sono specificatamente indicati nei Regolamenti e nei Prospetti, copia dei quali viene consegnata ai Clienti a richiesta dei medesimi.

La Società riconosce retrocessioni di commissioni ai soggetti con i quali ha concluso accordi commerciali per la distribuzione dei Fondi.

L'ammontare delle retrocessioni sulle commissioni di gestione a carico dei Fondi è determinato in base ad un coefficiente percentuale calcolato sul patrimonio medio complessivo netto mensile apportato e/o sottoscritto dai soggetti rilevanti per gli accordi commerciali.

Tali importi sono pagati direttamente dalla SGR e non gravano sul patrimonio dei Fondi.

## 3. Classificazione della Clientela

Al momento della sottoscrizione del Contratto il Soggetto Incaricato del Collocamento, comunica al Cliente la classificazione a questi assegnata ai sensi della normativa vigente ("Cliente al dettaglio" o "Cliente professionale").

È onere del Cliente comunicare eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto ad una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.

A seguito di tale richiesta, il Soggetto Incaricato del Collocamento comunica al Cliente su supporto duraturo quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta.

Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata.

Nel caso in cui il Cliente renda tale conferma, il Soggetto Incaricato del Collocamento, valuta le caratteristiche e l'idoneità dello stesso ad essere trattato come Cliente professionale e comunica al Cliente l'accettazione o la non accettazione della richiesta.

## 4. Strategia di esecuzione e/o trasmissione degli ordini adottata dalla SGR ai sensi degli Artt. 99 - 100 del Regolamento Intermediari 20307/18 Consob

ANIMA SGR, per l'attuazione delle proprie decisioni di investimento, non accede direttamente alle sedi di esecuzione, ma si avvale di soggetti all'uopo incaricati, selezionati in base alle strategie di esecuzione adottate. Pertanto, ciascun soggetto ha una strategia compatibile con l'ordine di importanza dei fattori ritenuti significativi dalla SGR.

La Società ha definito una strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini che contiene gli elementi di maggior rilievo delle strategie applicate dalla SGR, inclusi i fattori di esecuzione ritenuti rilevanti e le modalità di selezione delle sedi di esecuzione e delle entità.

Allegato al presente documento (Allegato B) è l'"Estratto dell'Informativa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini".

L'estratto è disponibile anche sul sito istituzionale di ANIMA, [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it), alla sezione "Gruppo".

## 5. Incentivi

La SGR ha stipulato accordi di distribuzione degli OICR istituiti e/o gestiti che prevedono un compenso (commissione di gestione) corrisposto dalla SGR ai Soggetti Collocatori (c.d. incentivi).

Per i dettagli relativi alla politica sugli incentivi di ANIMA SGR si rinvia all'Allegato E "Inducements", disponibile anche sul sito istituzionale di ANIMA, [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it), alla sezione "Gruppo".

## 6. Prodotti complessi

Nell'ambito dei propri servizi di gestione, ANIMA SGR, in ottemperanza a quanto richiesto dall'Autorità di Vigilanza (Comunicazione Consob n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014), ha proceduto ad adottare la rispettiva Policy in materia di collocamento e investimento di prodotti complessi.

Gli OICR della Società e gli strumenti o attività finanziarie oggetto di possibile investimento da parte dei portafogli gestiti dalla Società vengono pertanto classificati secondo il loro grado di complessità, su una scala di quattro valori:

- complessità molto alta;
- complessità alta;
- complessità intermedia;
- complessità bassa.

Per ulteriori dettagli si rinvia all'ALLEGATO F "Politica di collocamento e investimento relativa a prodotti complessi".

# Allegato A: Politica di gestione dei conflitti di interesse

Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché dei servizi di investimento e accessori, le Società di Gestione del Risparmio devono formulare, applicare e mantenere una “politica di gestione dei conflitti di interesse” che contempli le procedure e le misure da adottare per assicurare l’equo trattamento degli OICR, nonché per gestire in modo efficiente i conflitti in grado di ledere gravemente gli interessi dei Clienti/Investitori. Pertanto in conformità al Regolamento Intermediari, ANIMA SGR definisce la propria politica di gestione dei conflitti di interesse.

Il documento recepisce le raccomandazioni contenute nel “Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse” di Assogestioni.

## CAPO I - DEFINIZIONI

### Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini della presente Policy si intende per:
  - a) “Associazione”: l’Assogestioni - Associazione italiana dei gestori del risparmio;
  - b) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
  - c) “Regolamento Congiunto”: il provvedimento della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive integrazioni e aggiornamenti, recante il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli Intermediari che prestano servizi d’investimento o di gestione collettiva del risparmio, aggiornato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;
  - d) “Regolamento Intermediari”: la delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive integrazioni e aggiornamenti, recante il Regolamento Intermediari;
  - e) “Regolamento sulla gestione collettiva”: il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio;
  - f) “Regolamento UE”: il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
  - g) “Regolamento UE 2015/760”: il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai Fondi di investimento europei a lungo termine;
  - h) “Regolamento UCITS”: il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;
  - i) “D.M.”: il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante il Regolamento attuativo dell’Articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani;
  - j) “Società”: ANIMA SGR;
  - k) “OICVM”: il Fondo comune d’investimento e la SICAV rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
  - l) “FIA”: il Fondo comune d’investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
  - m) “FIA riservato”: il FIA la cui partecipazione è riservata a Investitori professionali e alle categorie di Investitori individuate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30;
  - n) “OICR”: gli OICVM e i FIA;
  - o) “gestione collettiva”: il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi;
  - p) “servizi”: il servizio di gestione di portafogli, i servizi accessori di cui all’Articolo 1, comma 6, lettera a), del TUF limitatamente alle quote di OICR gestiti, il servizio di consulenza in materia di investimenti, la commercializzazione di OICR di terzi, la commercializzazione di OICVM propri, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora la Società sia autorizzata a prestare il servizio di gestione di FIA;
  - q) “Società sotto soglia”: le SGR che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva di FIA riservati nonché le SICAV e le SICAF riservate a Investitori professionali che: (i) gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di Euro; oppure (ii) gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di Euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei Partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale di ciascun FIA;
  - r) “Partecipante” o “Investitore”: il soggetto cui la Società presta il servizio di gestione collettiva;
  - s) “Cliente”: il soggetto cui la Società presta i servizi;
  - t) “Società del Gruppo”: le Società del Gruppo di appartenenza della Società;
  - u) “Gruppo di appartenenza della Società”: il Gruppo di appartenenza della SGR come definito nel Titolo I, Capitolo I, punto 21) del Regolamento sulla gestione collettiva;
  - v) “Gruppo rilevante della Società”: il Gruppo rilevante della SGR/SICAV/SICAF come definito nel Titolo I, Capitolo I, punto 20) del Regolamento sulla gestione collettiva;

- w) "socio rilevante": il socio titolare di partecipazioni qualificate come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva, nonché tutti gli azionisti della Capogruppo con partecipazione rilevante;
- x) "soggetto rilevante": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- Amministratore, Sindaco, socio o equivalente o dirigente della Società;
  - dipendenti della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento da parte della medesima Società (ad esempio responsabili delle funzioni aziendali di controllo della Società);
  - persone fisiche o giuridiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi (ad esempio, il gestore delegato, gli *outsourcer* incaricati di attività di *property, facility management*);
- z) "deleghe operative": le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull'operatività ordinaria della Società, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla Società;
- aa) "partecipazione rilevante": ogni partecipazione superiore al 3 (tre) per cento del capitale della Società partecipata qualora quest'ultima sia una Società quotata ovvero ogni partecipazione superiore al 10 (dieci) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell'Art. 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi;
- bb) "parte/soggetti correlati alla Società": un soggetto che:
- direttamente o indirettamente, anche attraverso Società controllate, fiduciari o interposte persone:
    - controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
    - detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
    - esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
  - è una Società collegata della Società;
  - è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
  - è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
  - è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti 1 e 4;
  - è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti 4 e 5 esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
  - è un Fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
  - risulta portatore di potenziali conflitti di interesse, è:
    - un socio rilevante (come definita alla lettera v) e tutti gli azionisti della Capogruppo con partecipazioni rilevanti;
    - una Società, e con essa tutte le Società ad essa legate dalla definizione di controllo di cui all'Art. 93 del TUF, con cui una o più Società del Gruppo AH abbia stipulato accordi di collocamento che rappresentino oltre il 5% della massa gestita dal Gruppo stesso (attualmente: Gruppo Banca MPS, Gruppo BPM, Gruppo Creval);
    - una Società con cui una o più Società del Gruppo AH abbia stipulato convenzioni di Depositario;
    - un soggetto rilevante secondo la definizione di cui alla lettera w);
- cc) "dirigente con responsabilità strategiche": il soggetto che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa;
- dd) "organo con funzione di supervisione strategica": il Consiglio di Amministrazione al quale – ai sensi del Codice Civile o per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- ee) "organo con funzione di gestione": l'organo aziendale e i componenti di esso a cui – ai sensi del Codice Civile o per disposizione statutaria – spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale rappresentano il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- ff) "organo con funzione di controllo": il Collegio Sindacale;
- gg) "funzione di controllo di conformità": Servizio Compliance (Articolo 22 del Regolamento Delegato UE 565/2017);
- hh) "funzione di revisione interna": Servizio Internal Auditing (Articolo 14 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob e Art. 23 del Regolamento UE 565/2017);
- ii) "funzione di gestione del rischio": Servizio Risk management (Articolo 13 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob);
- jj) "esponente di rilievo di una Società o ente": il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o dell'ente;
- kk) "rete" della Società incaricata della revisione contabile della Società: la "rete" come definita all'Articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- ll) "controllo": la fattispecie di cui all'Art. 2359 del Codice Civile;
- mm) "influenza notevole": l'influenza come definita nel Titolo IV, Capitolo I, Sezione I del Regolamento sulla gestione collettiva;
- nn) "stretti familiari di un soggetto": i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei rapporti con la Società. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente; c) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale;

- oo) "convenzioni con parti correlate": le convenzioni con parti/soggetti correlati aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei patrimoni gestiti della funzione di Depositario, dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero dei servizi accessori previsti dal TUF;
- pp) "Consiglieri Indipendenti": i consiglieri riconosciuti come indipendenti dalla Società in applicazione della presente Policy;
- qq) "Consiglieri Indipendenti non correlati": i Consiglieri Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;
- rr) "condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti/soggetti non correlati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero, basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- ss) "*restricted list*": l'elenco di Strumenti Finanziari per i quali la Società, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide autonomamente di imporre limitazioni all'attività d'investimento dei patrimoni gestiti;
- tt) "*watch list*": l'elenco di Strumenti Finanziari che la Società, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide di monitorare in relazione all'operatività dei soggetti rilevanti;
- uu) "gestore": il soggetto che, nell'ambito di un processo d'investimento, dà attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti;
- vv) "Protocollo": Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi di Assogestioni.

## CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

### Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente Policy si applica alla Società nella prestazione:
  - a. del servizio di gestione collettiva del risparmio;
  - b. dei servizi;
  - c. del collocamento e gestione del Fondo Pensione Arti & Mestieri.

### Art. 3 - Principi generali

1. La presente Policy, che la Società adotta ai sensi della disciplina vigente, recepisce le raccomandazioni contenute nel "Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi" di Assogestioni con particolare riguardo all'obbligo di:
  - a. individuare, in relazione alle attività ed ai servizi prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICR e/o dei suoi Investitori, del Fondo Pensione e/o dei suoi Aderenti/Beneficiari o del Cliente;
  - b. definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati.
2. La Società aderisce al Protocollo di Assogestioni, che sostituisce il "Protocollo di Autonomia per le Società di Gestione del Risparmio", e ne informa Assogestioni.
3. Assogestioni monitora, con le forme e le modalità stabilite dall'Articolo 6, commi 2 e 3, del proprio Statuto lo stato di applicazione del presente Protocollo da parte della Società.
4. La Società fornisce agli Investitori ovvero ai Clienti al dettaglio o potenziali Clienti al dettaglio informazioni, anche in forma sintetica, sul Protocollo adottato, dando successiva comunicazione delle modifiche allo stesso eventualmente apportate.
5. In ottemperanza a quanto indicato nel D.M. 166/2014, la Politica di gestione dei conflitti di interessi viene comunicata al Responsabile del Fondo Pensione ed alla COVIP.

## CAPO III - IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

### Art. 4 - Criteri di identificazione dei conflitti d'interessi

1. La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci e la salvaguardia degli interessi dei Partecipanti agli OICR/Fondo Pensione da essa stessa istituiti o gestiti e dei Clienti.
2. La Società adotta ogni misura ragionevole per identificare le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto d'interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICR e/o dei suoi Investitori, del Fondo Pensione e/o dei suoi Aderenti/Beneficiari o del Cliente.
3. La Società individua le circostanze di cui al paragrafo 2 in relazione alle attività svolte dalla stessa Società o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno, una controparte o un soggetto.
4. Qualora la Società appartenga ad un Gruppo, la Società tiene conto anche delle circostanze di cui la stessa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto d'interessi risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del Gruppo.
5. La Società considera, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto d'interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell'OICR/Fondo Pensione, che danno origine a un conflitto tra:
  - a. gli interessi della Società, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR/Fondo Pensione gestito dalla Società o gli interessi dei Partecipanti a tale OICR/Fondo Pensione;

- b. gli interessi della Società, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e il Cliente della Società;
  - c. gli interessi dell'OICR/Fondo Pensione, ovvero dei Partecipanti/Aderenti/Beneficiari, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi Partecipanti a tale OICR/Fondo Pensione;
  - d. gli interessi dell'OICR/Fondo Pensione, ovvero dei Partecipanti/Aderenti/Beneficiari, e gli interessi di un altro Cliente della Società;
  - e. gli interessi di due o più Clienti della Società.
- 6.** Per individuare le tipologie di conflitti d'interessi che possono insorgere nel corso della prestazione del servizio di gestione collettiva o della prestazione dei servizi o del collocamento e gestione del Fondo Pensione, la Società valuta almeno se la stessa Società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la Società si trovi in una delle seguenti situazioni:
- a. è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese dell'OICR/Fondo Pensione o dei suoi Investitori/Aderenti/Beneficiari o a danno del Cliente;
  - b. ha un interesse distinto da quello dell'OICR/Fondo Pensione nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore dell'OICR/Fondo Pensione o dei suoi Investitori/Aderenti/Beneficiari o di un Cliente o dell'operazione realizzata per conto dell'OICR/Fondo Pensione o di un Cliente;
  - c. ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare: (i) gli interessi di un OICR, di un Cliente o di un Gruppo di Clienti o di un altro OICR rispetto agli interessi dell'OICR/Fondo Pensione; (ii) gli interessi di un Investitore/Aderente rispetto agli interessi di un altro Investitore/Aderente o Gruppo di Investitori/Aderenti/Beneficiari dello stesso OICR/Fondo Pensione; (iii) gli interessi di Clienti diversi da quello a cui è prestato il servizio d'investimento;
  - d. esegue le stesse attività per l'OICR/Fondo Pensione e per un altro OICR;
  - e. svolga la medesima attività del Cliente cui viene prestato il servizio d'investimento;
  - f. riceva o riceverà da soggetti diversi dall'OICR o dai suoi Investitori o dal Cliente un incentivo in relazione all'attività di gestione collettiva fornita all'OICR o alla prestazione di servizi al Cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso rispetto alle commissioni o alle competenze normalmente fatturate rispettivamente per il servizio di gestione collettiva e il servizio d'investimento prestato.
- 7.** La Società di FIA di tipo aperto individua i conflitti d'interessi che insorgono tra gli Investitori che desiderano ottenere il rimborso dei loro investimenti e gli Investitori che desiderano mantenere i loro investimenti nel FIA, nonché i conflitti tra l'incentivo della Società ad investire in attività illiquide e le politiche di rimborso del FIA.
- 8.** Le Società di FIA valutano se le rispettive condizioni di funzionamento possano comportare altri eventuali conflitti di interessi significativi e li comunicano agli Investitori dei FIA (Art. 36, par. 1 del Regolamento UE e Art. 14, par. 1 direttiva AIFM);
- 9.** La Società considera le situazioni di conflitto d'interessi che possono sorgere in caso di conferimento di deleghe di gestione o di *outsourcing* della funzione di gestione del rischio:
- a. qualora il soggetto delegato controlli la Società o abbia la capacità di influenzarne le azioni, in ragione di rapporti di affari;
  - b. qualora il soggetto delegato e un Partecipante a un Fondo gestito siano parte del medesimo Gruppo o intrattengano rapporti di affari fra di loro (qualora il Partecipante controlli il delegato o abbia la capacità di influenzarne le azioni);
  - c. qualora il soggetto delegato possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese di uno o più Fondi gestiti o dei relativi Partecipanti;
  - d. qualora il soggetto delegato abbia un interesse nel risultato di un servizio prestato o di una attività eseguita a favore della SGR o del Fondo gestito;
  - e. qualora il soggetto delegato abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente rispetto agli interessi di uno o più Fondi gestiti o degli Investitori dei Fondi gestiti.
- 10.** La Società considera le operazioni vietate ai sensi della normativa vigente:
- i. conferimento dell'incarico di Depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione della Società sieda al tempo stesso nel Consiglio di Amministrazione del Depositario;
  - ii. conferimento dell'incarico di Depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione della Società faccia parte al tempo stesso del personale del Depositario;
  - iii. conferimento dell'incarico di Depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione dello stesso faccia parte al tempo stesso del personale della Società;
  - iv. conferimento dell'incarico di Depositario qualora l'Organo incaricato delle funzioni di sorveglianza dello stesso sia composto per più di un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione, dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza e del personale della Società;
  - v. conferimento di deleghe di gestione o della gestione del rischio al Depositario dell'OICR/Fondo Pensione o a un delegato del Depositario (Art. 80 del Regolamento Delegato 231/2013);
  - vi. investimento del patrimonio di OICVM e FIA aperti in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio titolare di partecipazioni qualificate, nonché da un Amministratore, Direttore Generale o Sindaco della Società, o da una Società del Gruppo rilevante, nonché vendita o comunque cessione di tali beni direttamente o indirettamente ad Amministratori, Sindaci o al Direttore Generale della Società (Titolo V, Cap. III, Sez. II, III del Regolamento sulla gestione collettiva);
  - vii. investimento del patrimonio di un ELTIF in attività ammissibili di cui all'Art. 10 del Regolamento UE 2015/760 nelle quali la Società che lo gestisce assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF o EuVECA che gestisce (Art. 12 del Regolamento UE 2015/760).
- 11.** Nel caso di Società quotate si considerano anche le operazioni con parti correlate ai sensi dell'Articolo 2391-bis del Codice Civile.

## Art. 5 - Tipologie di conflitti d'interessi nell'attività di gestione dei patrimoni sia individuali che collettivi

1. La Società individua le situazioni di conflitto d'interessi almeno con riguardo:
  - a. alla selezione degli investimenti;
  - b. alla scelta delle controparti contrattuali;
  - c. all'esercizio dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

### Art. 5.1 - Selezione degli investimenti

1. Nell'attività di selezione degli investimenti dei patrimoni gestiti si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:
  - a. investimento in Strumenti Finanziari emessi o garantiti o acquistati, anche nell'ambito di un collocamento, da Società del Gruppo o da parti/soggetti correlati;
  - b. investimento in Strumenti Finanziari per i quali, nell'ambito di un collocamento, Società del Gruppo partecipino/abbiano assunto un impegno a sottoscrivere;
  - c. acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla Società o da altre Società del Gruppo o da parti/soggetti correlati, anche di diritto estero;
  - d. investimento in Strumenti Finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano Società del Gruppo, parti/soggetti correlati;
  - e. investimento in Strumenti Finanziari di un emittente nel quale una Società del Gruppo o una parte/soggetto correlato abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una Società del Gruppo o in una parte/soggetto correlato;
  - f. investimento in Strumenti Finanziari emessi da soggetti per i quali una Società del Gruppo o una parte/soggetto correlato presta un servizio di corporate finance, sponsor, stabilizzazione o specialista;
  - g. investimento in Strumenti Finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da Società del Gruppo, da parti/soggetti correlati ovvero da soggetti rilevanti;
  - h. investimento in Strumenti Finanziari emessi da Società finanziate o garantite in misura rilevante da Società del Gruppo, da parti/soggetti correlati o da soggetti rilevanti, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla Società del Gruppo o alla parte/soggetto correlato che ha erogato il credito;
  - i. operazioni, anche diverse da quelle sopra elencate, effettuate con un soggetto/parte correlata, nonché con un Amministratore, Direttore Generale, Sindaco della Società o con una Società del Gruppo rilevante;
  - j. concessione di finanziamenti da parte di Società del Gruppo, di parti/soggetti correlati o di un soggetto rilevante in favore degli OICR gestiti dalla Società;
  - k. investimento in Strumenti Finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;
  - l. operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società;
  - m. investimento in Strumenti Finanziari emessi da emittenti che forniscono incentivi alla Società;
  - n. esecuzione, per conto dei portafogli gestiti, di operazioni non necessarie (c.d. "churning") al prevalente fine di generare proventi commissionali, di *performance* o di altra natura per la Società;
  - o. operatività su titoli da parte di uno o più Fondi volta ad avvantaggiare le *performance* di un altro OICR;
  - p. investimento in depositi bancari di parti/soggetti correlati;
  - q. investimento in Strumenti Finanziari emessi da Società alla quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquistati;
  - r. vendita o locazione, acquisto o conferimento di beni per il tramite di una Società del Gruppo, di suoi soci ovvero di Società finanziate o garantite da Società del Gruppo o da soci rilevanti, qualora dall'esito della vendita o del conferimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla Società del Gruppo o al socio rilevante che ha erogato il credito;
  - s. proroga della durata del Fondo, al fine prevalente di generare proventi commissionali, di *performance* o di altra natura per la Società;
  - t. investimento in crediti ceduti da Società del Gruppo o da soci rilevanti;
  - u. erogazione di finanziamenti nei confronti di un emittente con il quale un socio rilevante, un Amministratore, Direttore Generale, Sindaco della Società o una Società del Gruppo abbia in essere un rapporto di finanziamento;
  - v. operazioni di prestito titoli con Società del Gruppo o con soci titolari di partecipazioni qualificate.
2. Nell'ambito della definizione dei conflitti di interessi di cui sopra si considerano anche le operazioni di disinvestimento.
3. Ai fini della identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui al paragrafo 1, la Società acquisisce con diligenza le informazioni necessarie, utilizzando tutte le informazioni di cui dispone in ragione dei servizi e delle attività della stessa prestati, comprese le informazioni rese pubbliche o comunicate da Società del Gruppo, parti/soggetti correlati.

### Art. 5.2 - Scelta delle controparti contrattuali

1. Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:
  - a. impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a Società del Gruppo o a parti/soggetti correlati per lo svolgimento di

servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad esempio Depositario, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, raccolta ordini, prestito titoli, gestioni date e/o ottenute in delega, ecc.);

- b. utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla Società servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad esempio servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti; ricerca);
- c. esecuzione di transazioni su Strumenti Finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una Società partecipata in misura rilevante da una Società del Gruppo o da una parte/soggetto correlato;
- d. esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati;
- e. affidamento agli esperti indipendenti, ovvero, a dipendenti o dirigenti di questi ultimi, con riferimento ad un medesimo Fondo, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione dei beni;
- f. stipula, per conto dei Fondi gestiti, di contratti di appalto con soggetti appartenenti a Società del Gruppo, soci titolari di partecipazioni qualificate, soggetti rilevanti, nonché con un Partecipante al Fondo o ai Fondi gestiti;
- g. impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a Società del Gruppo o da una parte/soggetto correlato per lo svolgimento dell'attività di selezione dei soggetti ai quali erogare il finanziamento, valutazione del merito di credito, la funzione di valutazione dei beni, monitoraggio della *performance* e/o del rischio, attività di back office.

### **Art. 5.3 - Esercizio dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti**

La Società esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse dei Partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti. Si considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da Società del Gruppo o da Società con le quali la Società, i suoi soci rilevanti o le Società del Gruppo intrattengono rapporti di natura strategica.

## **Art. 6 - Conflitti di interessi riguardanti il rimborso degli investimenti**

1. Si considera situazione di conflitto d'interessi l'ipotesi in cui:
  - a) in fase di rimborso di quote o azioni di un OICR aperto vengono privilegiati gli interessi di un Investitore rispetto agli interessi di un altro Investitore o Gruppo di Investitori dello stesso OICR;
  - b) gli investimenti in asset illiquidi di un FIA aperto non consentono di ottemperare alle richieste di rimborso, come stabilito nella documentazione contrattuale.

## **Art. 7 - Operazioni personali**

Si considera situazione di conflitto d'interessi l'ipotesi in cui un soggetto rilevante o una persona avente un legame diretto o indiretto con la Società effettui un investimento personale in relazione a scelte di investimento per conto del patrimonio gestito, perseguendo un interesse distinto da quello dell'Investitore/Cliente ed influenzando sulla modalità di prestazione del servizio di gestione collettiva o dei servizi in modo pregiudizievole per l'Investitore/Cliente.

## **Art. 8 - Tipologie di conflitti d'interessi nelle altre attività prestate dalla Società**

1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti si considerano situazioni di conflitto d'interessi almeno le raccomandazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari indicati all'Articolo 5.1, del presente Protocollo.
2. Nella prestazione dell'attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR si considera situazione di conflitto d'interessi la commercializzazione congiunta di OICR propri, ivi inclusi gli OICR di Gruppo, e di OICR di terzi.

## **CAPO IV - GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

### **Art. 9 - Criteri di individuazione delle misure organizzative e procedure per la gestione e il monitoraggio dei conflitti d'interessi**

1. La Società adotta misure organizzative e procedure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati ai sensi della presente Policy.
2. Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi devono, in particolare:
  - a. essere idonee ad evitare che i conflitti:
    - i. possano ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR gestiti o quelli dei relativi Partecipanti;
    - ii. possano ledere gli interessi del Fondo Pensione e/o degli Aderenti/Beneficiari;
    - iii. incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.
  - b. essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società e del Gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati.

- c. Garantire che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività professionali che comportano un rischio di conflitto d'interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della Società e del Gruppo cui essa appartiene e adeguato alla significatività del rischio che gli interessi dell'OICR, del Fondo Pensione, degli Aderenti/Beneficiari, dei Sottoscrittori e dei Clienti siano danneggiati.
3. La Società tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti d'interessi (Art. 46, comma 4 del Regolamento Congiunto).
  4. La Società, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a:
    - a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di Società del Gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto d'interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi del Fondo Pensione, di uno o più OICR o i rispettivi Partecipanti e di uno o più Clienti;
    - b. garantire la vigilanza dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto del Fondo Pensione, di OICR e di Clienti da cui possono originare situazioni di conflitto d'interessi con il Fondo Pensione, gli OICR e i Clienti;
    - c. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto d'interessi;
    - d. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi o attività d'investimento;
    - e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva/collocamento del Fondo Pensione svolto dalla Società ovvero la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva/gestione del Fondo Pensione e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.
  5. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.
  6. Quando, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva e individuale di portafogli, le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR e del Fondo Pensione o dei Sottoscrittori/Aderenti e Beneficiari/Investitori, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse dell'OICR/Fondo Pensione/Cliente/Aderente o dei Partecipanti.
  7. La Società rende disponibile periodicamente agli Investitori/Aderenti e Beneficiari, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di cui al paragrafo precedente, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.
  8. La Società mantiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti dalla stessa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di attività in corso, possa sorgere un conflitto d'interessi che comporta il rischio significativo di danno agli interessi del Fondo Pensione o dei suoi Aderenti/Beneficiari, di uno o più OICR o dei suoi Investitori ovvero agli interessi di uno o più Clienti.

## **Art. 10 - Misure organizzative per la gestione dei conflitti d'interessi**

### **Art. 10.1 - Organi e funzioni aziendali competenti**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della definizione, della identificazione e della predisposizione delle misure organizzative e della gestione dei conflitti d'interessi. Tutte le situazioni previste nel presente documento o nel documento sulle misure organizzative e procedure interne che possono generare un conflitto d'interessi vanno riportate al Consiglio di Amministrazione perché adotti le necessarie decisioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza - specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del Gruppo - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.
3. L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale attuano le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio di Amministrazione e ne curano costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.
4. Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.
5. La funzione Compliance controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti d'interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. Essa inoltre fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.
6. La funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi - inclusi quelli di mercato - sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.

7. La funzione Internal Auditing verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società. Essa inoltre formula raccomandazioni basate sui risultati delle verifiche realizzate e ne verifica l'osservanza.

## **Art. 10.2 - Consiglieri Indipendenti**

1. La Società assicura che nel proprio Consiglio di Amministrazione sia presente un numero di Consiglieri Indipendenti significativo rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della Società.
2. I Consiglieri Indipendenti conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.
3. Ove nel Consiglio di Amministrazione della Società siano presenti comitati specializzati (Comitato Amministratori Indipendenti), questi sono presieduti da un Consigliere Indipendente e sono composti in maggioranza da Consiglieri Indipendenti.
4. Si considerano indipendenti i consiglieri non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.
5. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un Consigliere non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative né esaustive:
  - a. se è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Società almeno pari al 10 per cento o è in grado di esercitare su di essa una influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
  - b. se è esponente di rilievo di Società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
  - c. se è o è stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una Società o ente del Gruppo;
  - d. se è o è stato nei precedenti tre esercizi componente (non indipendente) del Consiglio di Amministrazione o di una Società o ente del Gruppo;
  - e. se ha o ha avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di Società di cui sia Amministratore Delegato o Direttore Generale o socio rilevante, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con una Società o ente del Gruppo;
  - f. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una Società del Gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria;
  - g. se è stato componente (non indipendente) del Consiglio di Amministrazione della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - h. se riveste la carica di Amministratore Delegato o Direttore Generale in un'altra Società nella quale l'Amministratore Delegato o Direttore Generale della Società rivesta un ruolo con funzione di gestione;
  - i. se è socio o Amministratore di una Società o di un'entità appartenente alla rete della Società incaricata della revisione contabile della Società;
  - j. se è uno stretto familiare di un soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
6. L'indipendenza dei consiglieri è periodicamente verificata dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, i Consiglieri Indipendenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 4 e forniscono al medesimo organo tutte le informazioni necessarie per valutare in modo completo e adeguato l'indipendenza del Consigliere. I Consiglieri Indipendenti comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei predetti requisiti.
7. La Società rende trasparenti, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione: generalità, numero e attribuzioni dei Consiglieri Indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. La Società, per almeno due anni dalla cessazione della carica dei Consiglieri Indipendenti, non intrattiene con costoro significativi rapporti di lavoro, professionali o di affari.
9. I Consiglieri Indipendenti presentano, ove e quando ritenuto opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione per la identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. I Consiglieri Indipendenti esprimono un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione nonché sulle materie loro assegnate dalla presente Policy.
10. I pareri di cui al paragrafo precedente possono essere resi da un comitato interno al Consiglio di Amministrazione, anche appositamente costituito, composto da almeno tre Consiglieri Indipendenti non correlati. Qualora non siano in carica almeno tre Consiglieri Indipendenti non correlati, il parere è reso dai Consiglieri Indipendenti non correlati in carica. Nell'ipotesi in cui non vi sia alcun Consigliere Indipendente non correlato il parere è reso dal Collegio Sindacale, sentite le funzioni di controllo.
11. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, i pareri resi dai Consiglieri Indipendenti o dal comitato di cui al paragrafo precedente sono motivati e non hanno carattere vincolante, ma obbligano il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa ai Consiglieri Indipendenti o al comitato di cui al paragrafo precedente.
12. In caso di parere negativo o condizionato dei Consiglieri Indipendenti in ordine alla stipulazione di convenzioni con parti/soggetti correlati di cui all'Articolo 1, lettera bb), paragrafo "Definizioni" della presente Policy, le procedure della Società prevedono che sia richiesto un parere preventivo anche del Collegio Sindacale. La Società dà trasparenza agli Investitori/Clients - con cadenza almeno annuale e nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione - degli elementi essenziali delle convenzioni

con parti/soggetti correlati stipulate nonostante l'avviso contrario dei Consiglieri Indipendenti e del Collegio Sindacale, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all'oggetto e al corrispettivo.

13. Le procedure della Società possono individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12. Le procedure della Società possono altresì escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12 le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
14. I Consiglieri Indipendenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione di avvalersi, a spese della Società ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e le Società controllanti e le Società a queste collegate ovvero con i Consiglieri Indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i Consiglieri Indipendenti siano privi di specifica competenza professionale.

### **Art. 10.3 - Cumulo di funzioni**

1. Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla Società:
  - a. i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, nonché il Direttore Generale e i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle Società del Gruppo (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della Società nonché nelle Società del Gruppo che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di Depositario, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF o che erogano finanziamenti in favore dei patrimoni gestiti, le seguenti funzioni:
    - componente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale;
    - dirigente con deleghe operative attinenti le attività e i servizi sopra indicati.Analogo limite si applica nei confronti delle banche depositarie degli OICR gestiti anche se non appartenenti al Gruppo della Società;
  - b. il presidente (munito di deleghe) del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle Società i cui Strumenti Finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni:
    - presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale;
    - dirigente con deleghe operative.
2. Il limite di cui al comma 1, lettera b) non si applica alla Società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché alle Società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di Fondi di "private equity" o di Fondi immobiliari eventualmente svolta dalla Società, laddove la presenza nel Consiglio di Amministrazione costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

### **Art. 10.4 - Obbligo di astensione**

1. I soci e gli Amministratori della Società, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, assicurano il rispetto dell'Art. 6, comma 2-novies del TUF.

## **Art. 11 - Procedure per la gestione dei conflitti d'interessi**

Le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi assicurano che il Consiglio di Amministrazione disponga di un adeguato flusso informativo tale da consentire un monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure adottate.

### **Art. 11.1 - Selezione degli investimenti**

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti nelle quali sia ravvisabile un conflitto d'interessi.
2. La delibera di cui al paragrafo 1 stabilisce altresì le procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta l'adozione di *restricted lists* e *watch lists*.
4. Ai Consiglieri Indipendenti devono essere fornite, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con congruo anticipo, le informazioni per valutare in modo completo e analitico il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente le scelte d'investimento.

### **Art. 11.2 - Scelta delle controparti contrattuali**

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì presidi di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei Partecipanti agli OICR, degli Aderenti/Beneficiari al Fondo Pensione e dei Clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti:

- a. valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;
  - b. verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o *standard* per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società;
  - c. verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, di distribuzione e gestione del Fondo Pensione e degli altri servizi e attività di investimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, verifica che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del Gruppo siano formulati in modo da salvaguardare l'autonomia della Società e da garantire il rispetto dell'interesse dei Partecipanti agli OICR, degli Aderenti/Beneficiari al Fondo Pensione e dei suoi Clienti;
  4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti assicura che:
    - a. l'esternalizzazione della gestione del portafoglio e la gestione del rischio avvengano nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento Congiunto;
    - b. la scelta del Depositario assicuri il rispetto dei requisiti di indipendenza disciplinati nel Capo 4 del Regolamento UCITS.

### **Art. 11.3 - Esercizio dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti**

1. La Società esercita i diritti inerenti agli Strumenti Finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti nell'esclusivo interesse dei Partecipanti agli OICR degli Aderenti e Beneficiari del Fondo Pensione o dei suoi Clienti.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, una strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari dei patrimoni gestiti in conformità a quanto previsto dall'Art. 34 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia Consob.
3. La Società adotta specifiche misure organizzative al fine di assicurare che l'esercizio dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da Società direttamente o indirettamente controllanti, ovvero da Società che detengono partecipazioni rilevanti nella SGR o nelle Società direttamente o indirettamente controllanti e relativi gruppi di appartenenza, sia effettuato nell'esclusivo interesse dei Partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti. La strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari dei patrimoni gestiti specifica le misure a tal fine adottate dalla Società.
4. La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da parti/soggetti correlati di cui alla lettera bb), Art. 1 del Capo I - "Definizioni".

La Società non può delegare a Società del Gruppo o a esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo che si tratti di altra Società di gestione. Anche in caso di delega dell'esercizio del diritto di voto ad un soggetto non identificato in conflitto di interessi ai sensi della relativa Policy, la Società cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse dei Partecipanti agli OICR, degli Aderenti al Fondo Pensione o dei suoi Clienti.

5. La Società dà trasparenza ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti ad essa spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito internet della Società o presso la relativa sede).
6. I Consiglieri Indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

### **Art. 11.4 - Criteri di remunerazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo.
2. Fermo restando quanto previsto all'Art. 39 del Regolamento Congiunto, i Consiglieri Indipendenti o, ove presente il comitato remunerazione, esprimono un parere sui criteri adottati per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale, dei dirigenti con deleghe operative e dei gestori.

### **Art. 11.5 - Incentivi**

1. La Società ha adottato una Policy per gestire gli incentivi pagati/percepiti nell'ambito della prestazione dei Servizi di gestione collettiva e di investimento e accessori.

In tale documento vengono descritti i criteri da utilizzare per garantire il rispetto delle condizioni di legittimità degli incentivi, le scelte adottate per garantirne una preventiva valutazione, una adeguata declinazione nelle procedure interne.

In particolare, sono stati predisposti dei presidi per verificare che gli incentivi ricevuti/forniti:

- siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al Cliente;
- non ostacolino l'adempimento da parte dell'intermediario del dovere di servire al meglio gli interessi del Cliente.

È, inoltre, previsto che i Clienti prima della prestazione del servizio siano informati sugli incentivi pagati/ricevuti a/da soggetti terzi.

### **Art. 11.6 - Indipendenza delle funzioni di controllo e della funzione di valutazione dei beni**

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, verifica che le funzioni di controllo svolgano le rispettive attività in modo indipendente secondo quanto previsto nel Regolamento Congiunto. In particolare, con riferimento alla funzione di Gestione del Rischio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, verifica che siano assicurate le garanzie contro i conflitti di interessi previste dall'Art. 43 del Regolamento UE.

2. Nel caso di Società diverse da quelle sotto soglia, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere di Consiglieri Indipendenti, verifica che sia assicurata l'indipendenza della funzione preposta alla Valutazione dei Beni secondo quanto previsto dal Titolo V, Capitolo IV, Sezione II del Regolamento sulla gestione collettiva.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, stabilisce con delibera le procedure da adottare per monitorare che la conclusione dei contratti di compravendita di asset liquidi avvenga al fair value, così da evitare che siano effettuati acquisti (vendite) ad un prezzo superiore (inferiore) al costo corrente di tali strumenti.  
A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, si assicura che vengano utilizzate metodologie ben conosciute ed accettate per il corretto calcolo del costo di acquisto.

### **Art. 11.7 - Procedure “aggiuntive” per la gestione dei conflitti di interessi di FIA**

1. In relazione all'attività di gestione di FIA e, tenuto conto della peculiarità dell'attività d'investimento nonché della natura degli Strumenti Finanziari oggetto di principale investimento del FIA, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta l'adozione di un sistema rafforzato di presidi che si aggiungono a quelli generali di cui ai precedenti articoli della presente Policy.

## **Art. 12 - Altre misure e procedure per la gestione dei conflitti d'interessi**

1. Il Consiglio di Amministrazione verifica e l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, stabiliscono le procedure da adottare al fine di controllare e, se del caso, inibire operazioni personali da parte di soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti d'interessi.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta l'adozione di:
  - a. principi deontologici volti a individuare i comportamenti che i soggetti rilevanti sono tenuti ad osservare nell'ambito delle loro funzioni o attività;
  - b. barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi;
  - c. barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale curano l'adeguatezza e l'efficacia della Policy relativa alla politica di aggregazione degli ordini e di attribuzione degli eseguiti parziali in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente.

## **Art. 13 - Conflitti d'interessi non neutralizzabili**

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, ove le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR o degli Investitori dell'OICR determina con delibera le misure necessarie per assicurare il miglior interesse dell'OICR/Fondo Pensione e dei Partecipanti/Aderenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, ove le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR/Fondo Pensione e dei Partecipanti/Aderenti e Beneficiari, si assicura che a questi ultimi sia resa disponibile periodicamente, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto non neutralizzabili unitamente all'illustrazione della decisione dallo stesso assunta e la relativa motivazione; inoltre, ove il conflitto non neutralizzabile riguardi gli interessi degli Aderenti e Beneficiari e del Fondo Pensione, ne dà tempestiva comunicazione alla COVIP.

Nel caso di prestazione di servizi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, ove le misure e le procedure non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, assicura che i Clienti siano stati chiaramente informati prima di agire per loro conto e, ove ritenuto necessario, a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei Clienti.

## **Art. 14 - Monitoraggio dei conflitti d'interessi**

1. Il Consiglio di Amministrazione affida alla funzione Compliance il compito di istituire e aggiornare periodicamente il registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi del Fondo Pensione e sui Aderenti/Beneficiari, di uno o più OICR e sui Partecipanti, ovvero, di uno o più Clienti.
2. Il registro identifica le tipologie di conflitti d'interessi secondo l'ordine con il quale in concreto sorgono o possono sorgere in relazione ai flussi informativi ricevuti e all'operatività che la Società intende porre in essere.
3. La funzione Compliance provvede a riferire, nell'ambito della relazione agli organi aziendali prevista dall'Art. 113 del Regolamento Intermediari (che rinvia all'Art. 61 del Regolamento UE) e, in ogni caso, ogni qualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d'interessi.  
Qualora determinate attività della Società siano svolte da terzi, la Società mediante accordo scritto con la parte terza stabilisce che questi conservi la registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e che dietro richiesta di ANIMA fornisca prontamente tali informazioni.

---

## **Art. 15 - Verifica e aggiornamento**

1. Il Consiglio di Amministrazione procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate con periodicità almeno annuale e anche quando:
  - a. la struttura della Società o del Gruppo muta in modo significativo;
  - b. la Società avvia nuove attività.
2. Ai fini di cui al paragrafo che precede l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale predispongono adeguati flussi informativi tra gli organi e le funzioni aziendali, i soggetti rilevanti e le Società del Gruppo.
3. La funzione Compliance controlla regolarmente l'efficacia delle misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti d'interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.
4. Il Consiglio di Amministrazione riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti d'interessi.
5. Gli eventuali aggiornamenti/modifiche alla Politica di gestione dei conflitti di interessi sono comunicate al Responsabile del Fondo Pensione ed alla COVIP.

---

## **Allegato B: Estratto dell'Informativa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini**

### **1. Introduzione**

La Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e le relative misure di attuazione emanate dalla Commissione europea (Direttiva 2006/73/CE), entrambe recepite dal legislatore italiano nel 2007 con il Decreto Legislativo n. 164/2007, hanno profondamente innovato il quadro normativo relativo ai mercati degli strumenti finanziari con l'obiettivo sia di assicurare agli Investitori un elevato livello di protezione sia di consentire alle imprese la libera prestazione di servizi di investimento nell'area comunitaria.

La Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), entrata in vigore il 3 gennaio 2018, mantiene lo scopo originario della Direttiva 2004, ne conferma le scelte di Fondo in relazione al dovere di agire nel miglior interesse del Cliente e innalza la diligenza richiesta alle società di gestione prevedendo un rafforzamento degli obblighi in materia di *best execution* e di *disclosure* alla Clientela.

La MiFID II si propone inoltre di rafforzare anche la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, con particolare attenzione alle negoziazioni che avvengono al di fuori di una sede di negoziazione (OTC) delineando una nuova tipologia di piattaforma di negoziazione, il c.d. Sistema Organizzato di Negoziazione (OTF).

Il Regolamento Intermediari Consob - n. 20307 del 15 febbraio 2018 - prevede, tra gli obblighi imposti alle società di gestione del risparmio, l'adozione di misure per l'esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti (OICR) e dei Clienti a cui la SGR presta il servizio di gestioni di portafogli e per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti (OICR). Per questi ultimi, in particolare, la normativa nazionale rinvia alle previsioni in materia contenute nel Regolamento Delegato UE n. 231/2013 (di seguito "Regolamento UE").

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e di gestione collettiva, ANIMA SGR provvede a trasmettere gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziare, con eventuali specifiche indicazioni, a soggetti terzi (Broker o intermediari negoziatori) che permettono l'accesso alle sedi di esecuzione e che si obbligano contrattualmente all'adempimento della disciplina sulla *best execution* prevista dalla Delibera Consob n. 20307/18 o, comunque, dalla Direttiva 2004/39/CE.

ANIMA SGR ha quindi definito rispettivamente una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti/OICR gestiti cui presta il servizio di gestione di portafogli/gestione collettiva.

Il presente documento descrive gli elementi di maggior rilievo delle strategie applicate da ANIMA SGR, inclusi i fattori di esecuzione ritenuti rilevanti e le modalità di selezione delle sedi di esecuzione e delle entità.

### **2. Principi generali adottati nella gestione degli ordini**

Nell'attuazione delle scelte di investimento per conto dei Clienti e degli OICR gestiti, la SGR esegue o trasmette gli ordini utilizzando intermediari di elevato standing, che rispettino criteri di riservatezza, affidabilità e solidità finanziaria in grado di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio di controparte.

Con riferimento all'individuazione delle sedi di esecuzione degli ordini, la SGR individua per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che consentano di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei Clienti/OICR.

In particolare, la SGR si impegna a eseguire gli ordini in maniera rapida, corretta ed efficiente.

La SGR si riserva la possibilità di dare esecuzione ad un ordine relativo ad un OICR e/o ad un Cliente in aggregato con gli ordini concernenti altri OICR/Clienti, a condizione che tale modalità di esecuzione non pregiudichi gli interessi di uno qualsiasi degli OICR/Clienti considerati.

La SGR adotta ed applica procedure efficaci idonee a garantire una corretta ripartizione degli ordini aggregati, anche nel caso di una esecuzione parziale degli ordini.

### **3. Fattori di esecuzione**

Ai fini dell'esecuzione o della trasmissione degli ordini ad altre entità, ANIMA SGR prende in considerazione i seguenti fattori allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile: prezzo, costi per i Clienti/spese per gli OICR, rapidità di esecuzione e di regolamento, probabilità di esecuzione (liquidità) e di regolamento dimensioni, natura dell'ordine, e qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Al fine di stabilire caso per caso l'importanza relativa dei fattori sopra elencati, la SGR tiene conto dei seguenti criteri (Criteri):

- in caso di ordini relativi a OICR: obiettivi, politica di investimento e rischi specifici degli OICR, come indicati nel Prospetto ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto;
- in caso di ordini relativi a portafogli del servizio di gestione: caratteristiche del Cliente (inclusa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale);
- caratteristiche dell'ordine (il riferimento alle caratteristiche dell'ordine va inteso come riferimento alla sua dimensione, al suo status di ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
- caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e condizioni di liquidabilità dei medesimi;

- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto, ivi inclusi requisiti dell'entità cui l'ordine viene trasmesso o presso la quale l'ordine è collocato ai fini di esecuzione, tra cui, a titolo esemplificativo, esperienza, reputazione, solvibilità finanziaria, sistemi di compensazione, interruttori di circuito, azioni programmate.

In particolare, ANIMA SGR ritiene che l'esecuzione a prezzi favorevoli, perseguita in maniera costante, possa determinare un reale vantaggio per gli OICR e per il servizio di gestione portafogli, nell'ottica della valorizzazione dei patrimoni gestiti e della salvaguardia degli interessi degli Investitori. Pertanto, generalmente, il prezzo è assunto tra i fattori di esecuzione primari ed è sovente considerato fattore preponderante. Ad esso si accompagna il fattore costo, anche se allo stesso può essere in taluni casi attribuita una rilevanza secondaria.

Resta fermo che nell'ambito del servizio di gestione di portafogli per i Clienti al dettaglio, ai fini della selezione delle sedi di esecuzione/ Intermediari Esecutori l'importanza relativa dei fattori è determinata in ragione del corrispettivo totale costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione; i costi includono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione degli ordini, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione degli ordini.

Altri fattori di esecuzione previsti dalla normativa vengono ritenuti ordinalmente successivi, per importanza, rispetto al "prezzo" e al "costo": essi possono pertanto essere tenuti in considerazione solo nei casi in cui privilegiare i fattori "prezzo" e "costo" possa pregiudicare l'ottimale conclusione di una transazione.

Fermo restando tutto quanto precede qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la SGR esegue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. La SGR trasmette gli ordini alle controparti negoziatrici selezionate tra quelle in grado di assicurare in modo duraturo la più elevata qualità di esecuzione, nei termini sopra indicati, preferendo, a parità di qualità, quelli che applicano i costi più bassi.

Tra gli elementi considerati nella valutazione delle controparti negoziatrici rilevano anche la capacità di offrire con continuità accesso al mercato primario, l'assistenza prestata e le informazioni fornite alla SGR nel corso dell'esecuzione.

La trasmissione degli ordini agli intermediari autorizzati ("Broker") può avvenire o direttamente a cura della SGR o anche per il tramite di un soggetto autorizzato a prestare il servizio di ricezione e trasmissione (Raccoglitore di Ordini), dotato di specifici sistemi e competenze al fine di ottimizzare il processo di inoltro degli ordini ai suddetti Broker.

Il Raccoglitore degli Ordini è selezionato in ragione della strategia di trasmissione/esecuzione ritenuta dalla SGR compatibile con l'ordine di importanza dei fattori della Policy.

#### **4. Sedi di esecuzione e Intermediari Esecutori**

Per l'attuazione delle proprie decisioni di investimento, la Società non accede direttamente alle sedi di esecuzione, ma identifica come tali, intermediari abilitati al servizio di esecuzione e/o ricezione e trasmissione di ordini ("Broker"), selezionati tra controparti di elevato standing ed espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione in base ad un'apposita procedura interna.

La trasmissione degli ordini alle sedi di esecuzione può avvenire direttamente a cura della SGR o per il tramite del Raccoglitore di Ordini (autorizzato a prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini), dotato di specifici sistemi e competenze al fine di ottimizzare il processo di inoltro degli ordini ai suddetti Broker. Il Raccoglitore di Ordini viene selezionato in ragione della propria strategia di trasmissione/esecuzione ritenuta dalla SGR compatibile con l'ordine di importanza dei fattori indicato al par. 4 del presente documento.

La SGR richiede ai Broker, prima dell'autorizzazione, di trasmettere l'*execution Policy* da essi adottata, dalla quale deve evincersi l'idoneità del Broker a perseguire la *best execution* degli ordini trasmessi dalla SGR in conformità alla presente strategia di esecuzione e trasmissione.

A tal fine, ove la trasmissione degli ordini sia delegata al Raccoglitore, questi dovrà essere in grado di individuare il Broker e la sede di esecuzione più adatti per assicurare la *best execution*, monitorando la fase di esecuzione ed informando periodicamente la SGR circa la qualità dell'esecuzione ottenuta con riferimento ai diversi Broker.

Qualora i Broker siano soggetti autorizzati in uno stato non appartenente all'Unione Europea, essi devono impegnarsi nei confronti della SGR ad adottare standard di condotta almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria in materia di *best execution*.

Relativamente agli OICR gestiti, la Società pubblica sul proprio sito internet aziendale le sedi di esecuzione selezionate per ciascuna tipologia di strumento finanziario.

#### **5. Trasparenza**

La SGR mette a disposizione degli Investitori e dei Clienti informazioni adeguate sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. In particolare un estratto dell'Informativa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini è previsto dal Documento di Offerta predisposto per gli OICR e dal Documento Informativo per i Clienti delle gestioni individuali.

La SGR provvederà a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet le modifiche rilevanti apportate alla presente strategia.

---

## 6. Deleghe di Gestione

Nei casi in cui la SGR deleghi, anche parzialmente, la gestione del patrimonio di un OICR o dei portafogli della Clientela del servizio di gestione di portafogli ad altri intermediari autorizzati, questi ultimi, nei limiti della delega conferita, dovranno attenersi ai principi e ai criteri di esecuzione e trasmissione di ordini contenuti nella presente strategia.

Qualora il contratto con cui si conferisce la delega di gestione non contempli, a carico degli intermediari delegati, l'obbligo di attenersi alla presente strategia, gli stessi saranno tenuti a dotarsi di una propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini ai sensi della normativa vigente nell'Unione Europea.

La SGR provvederà a verificare la compatibilità di tale strategia e a controllarne il rispetto. Provvederà inoltre a mettere a disposizione dei Sottoscrittori dell'OICR e/o dei Clienti del servizio di gestioni di portafogli tale strategia.

## 7. Monitoraggio e riesame

La SGR si dota di un apposito Comitato aziendale per il monitoraggio dell'efficacia delle misure previste nella presente strategia e della qualità dell'esecuzione da parte dei Broker autorizzati e, se del caso, corregge eventuali carenze. Il Comitato riesamina le misure e la strategia adottate, ivi incluse la scelta delle sedi di esecuzione, con periodicità almeno annuale o, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli OICR/Clienti.

## 8. Esenzioni

Fermo restando l'obbligo generale di comportarsi in maniera equa e corretta nell'interesse degli Investitori/Clienti e nel rispetto delle ulteriori norme di legge e regolamentari, la SGR non è tenuta all'applicazione della presente strategia o delle norme in materia di *best execution* allorché l'ordine da eseguire riguarda strumenti finanziari strutturati o, in genere, strumenti quotati per i quali non è disponibile più di una sede di esecuzione.

È possibile richiedere la versione integrale del documento relativo alla "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" formulando apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica: [clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it), oppure, contattando il numero verde 800 388876.

---

## Allegato C: Strategia generale per l'esercizio dei diritti di voto

### Premessa

Ai sensi dell'Art. 34 del Regolamento Congiunto, la SGR elabora strategie per disciplinare l'esercizio dei diritti di intervento e di voto con riferimento agli emittenti degli strumenti finanziari presenti nei portafogli degli OICVM gestiti, nell'esclusivo interesse degli Investitori.

La presente Policy descrive, in maniera sintetica, il contenuto delle misure adottate, con particolare riguardo a quelle previste per:

- A. il monitoraggio degli emittenti ed in particolare degli eventi societari che comportano la convocazione di assemblee ordinarie o straordinarie (ovvero speciali);
- B. la valutazione dell'opportunità di esercitare i diritti di intervento e voto;
- C. la definizione dei criteri e delle modalità di intervento e di voto.

### 1. Monitoraggio degli eventi societari

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio degli emittenti, la Direzione Investimenti e Prodotti individua gli eventi societari, che comportano la convocazione di un'assemblea ordinaria e/o straordinaria (ovvero di un'assemblea speciale di categoria).

L'analisi e l'individuazione degli eventi societari rilevanti è svolta mediante l'utilizzo di *information provider* e altri mezzi che riportano le informazioni diffuse dall'emittente o ad esso inerenti.

### 2. Valutazione dell'opportunità di esercizio dei diritti di intervento e voto

In via generale, la partecipazione alle assemblee e l'esercizio del diritto di voto mirano a perseguire gli interessi degli Investitori.

A tal fine le previsioni descritte nella presente procedura trovano applicazione in relazione all'esercizio del diritto di voto per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione sui principali mercati nazionali ed internazionali.

La selezione delle assemblee in cui la SGR intende manifestare il proprio voto, tiene conto della tipologia e delle quantità delle masse gestite sui mercati azionari. Tale attività prende principalmente a riferimento le assemblee delle principali società quotate sui mercati di Europa, Stati Uniti e Giappone. In particolare, nel rispetto degli interessi degli Investitori e delle esigenze di gestione, l'esercizio del diritto di voto avviene su quei mercati ove le attività amministrative di registrazione e di formulazione del voto risultano agevoli e generalmente non gravate da attività ed incombenze accessorie, autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni che comportino il blocco dei titoli concorrenti all'espressione del voto per periodi ritenuti eccessivi.

La SGR ha identificato specifici criteri di carattere generale cui attenersi nell'analisi delle diverse risoluzioni (c.d. Linee Guida).

Le proposte relative all'eventuale opportunità di esercitare il diritto di voto possono essere effettuate sia dai soggetti incaricati di gestire gli OICVM (i Gestori responsabili di prodotto, i quali, coerentemente con il mandato loro assegnato, possono segnalare le assemblee delle società alle quali si ritiene opportuno intervenire e votare) sia dal responsabile SSI.

Quest'ultimo in accordo con il VDG Responsabile Direzione Investimenti e Prodotti ed il Responsabile della Divisione di riferimento, (Divisione Alpha Strategies o Divisione Multiasset), ai quali compete la responsabilità dell'esercizio del diritto di voto, procede all'espressione del voto ovvero alla delega in coerenza con le indicazioni previste dalle linee guida. In assenza del responsabile SSI l'esercizio del diritto di voto viene effettuato a cura del Responsabile di Divisione competente o di un addetto alla gestione all'uopo autorizzato.

La valutazione in merito all'opportunità di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto non si estende in via automatica a tutti gli OICVM gestiti che detengano i titoli in esame. Tuttavia, in caso di coinvolgimento di più OICVM gestiti per una medesima assemblea, le espressioni di voto avvengono, generalmente, in maniera uniforme.

L'ammontare dei titoli per i quali viene esercitato il diritto di intervento e voto in assemblea può non rappresentare la totalità dei titoli detenuti dai portafogli coinvolti, ma viene determinato in virtù delle valutazioni correnti in merito alle esigenze di tutela degli Investitori e di mercato.

Il Comitato Investimenti viene reso edotto delle azioni predisposte in relazione all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società in cui è investito il patrimonio dei prodotti gestiti dalla Società nonché dell'eventuale presentazione di liste di minoranza, per la nomina degli organi di amministrazione e/o controllo.

### 3. Definizione dei criteri e delle modalità di intervento e di voto

L'esercizio del diritto di voto deve sempre avvenire in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di normale utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodici, *information provider* finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate nel *proxy voting*.

L'intervento ed il voto in assemblea possono avvenire, alternativamente:

- delegando un dipendente o collaboratore della SGR o del Gruppo;
- delegando un soggetto terzo (legali, consulenti, ecc...);
- aderendo a servizi di *proxy voting*.

Qualora l'intervento in assemblea avvenga per il tramite di un delegato, le istruzioni di voto definite dalla SGR sono vincolanti, pertanto il delegato non può discostarsene.

In particolare, nell'esercizio del diritto di intervento e di voto, la SGR si attiene ai seguenti principi:

- non può vincolare i titoli in portafoglio a patti parasociali (es. sindacati di voto o di blocco);
- esercita il diritto di voto in totale autonomia ed indipendenza;
- qualora deleghi a terzi l'esercizio del diritto di intervento e di voto, devono essere precisate, all'interno della delega o di altra documentazione, esplicite istruzioni di voto;
- con riferimento alla presentazione delle liste di candidati per l'elezione in organi amministrativi e di controllo, segue i principi ed i criteri individuati dal Comitato per la Corporate Governance di Assogestioni.

Se ritenuto opportuno e laddove consentito dalla normativa applicabile, la SGR ha la facoltà di porre domande scritte all'Emittente, prima dell'assemblea, sulle materie all'ordine del giorno.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto, si rimanda alla specifica procedura in materia: "Criteri e modalità di esercizio del diritto di voto connesso alle partecipazioni azionarie di pertinenza degli OICVM gestiti e partecipazione ad assemblee societarie".

#### **4. Conflitti di Interesse**

La SGR non esercita il diritto di intervento e di voto e non concorre alla presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali, nelle situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse, ossia nelle assemblee di emittenti che rientrano nella nozione di "soggetti correlati", come definiti nelle Policy/procedure in materia, adottate dalla SGR.

#### **5. Trasparenza nei confronti degli Investitori**

La SGR assicura la trasparenza circa le modalità con cui i diritti di voto sono esercitati e, a tale scopo, pubblica all'interno dei rendiconti di gestione degli OICVM e annualmente sul proprio sito internet informazioni riguardanti le assemblee nelle quali i medesimi diritti sono stati esercitati.

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla SGR.

#### **6. Delega di Gestione**

Nei casi in cui la SGR abbia delegato la gestione di un proprio OICVM ad un'altra SGR, e la delega preveda anche la possibilità di esercitare il diritto di voto con riferimento agli strumenti finanziari presenti in portafoglio, il delegato dovrà aver adottato una propria Strategia ed averla comunicata alla SGR. Parimenti, nei casi in cui la SGR abbia ricevuto la delega di gestione di un OICVM da un'altra SGR, e la delega preveda la possibilità di esercitare il diritto di voto con riferimento agli strumenti finanziari presenti nei portafogli delegati, ANIMA SGR dovrà applicare le regole definite nella presente Strategia.

In entrambi i casi il delegato comunica al delegante le modalità di esercizio del diritto di voto, nonché le informazioni necessarie per garantire la trasparenza agli Investitori.

#### **7. Principi italiani di Stewardship**

ANIMA SGR ha aderito ai "Principi italiani di *Stewardship*" emanati da Assogestioni, contenenti le raccomandazioni per l'attuazione di una serie di misure di *best practice*, finalizzate a stimolare il confronto e la collaborazione con gli emittenti quotati italiani a cui sono riferibili gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio degli OICVM gestiti.

---

## Allegato D: Informativa sulla strategia di trattazione dei reclami

### 1. Premessa

Ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento della Banca d'Italia e della Consob, del 29 ottobre 2007, ANIMA SGR S.p.A. (di seguito SGR) ha adottato idonee procedure per assicurare alla Clientela al dettaglio una sollecita trattazione dei reclami presentati e la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo ricevuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema.

### 2. Modalità di trattazione dei reclami

La trattazione dei reclami è affidata al Servizio Compliance che, alla ricezione degli stessi, provvede al loro censimento mediante annotazione in un apposito Registro. I reclami inviati al collocatore e riconducibili all'attività della SGR, saranno presi in carico dalla stessa SGR. I reclami ricevuti dalla SGR e riconducibili all'attività di collocamento prestata dai soggetti collocatori vengono inoltrati agli Uffici Reclami dei collocatori interessati. Il Cliente viene informato tempestivamente di tali circostanze specificando la responsabilità dell'evasione del reclamo. Ad avvenuta registrazione del reclamo, il Servizio Compliance provvede ad istruire la pratica, avvalendosi della collaborazione di tutte le strutture interessate, le quali devono fornire per iscritto, con sollecitudine, le informazioni e tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso, al fine di consentire un'ideale risposta al soggetto richiedente.

Il Servizio Compliance, ricevute le opportune osservazioni da parte delle strutture interessate, predispone la risposta coordinandosi con la Direzione Aziendale.

### 3. Modalità di invio dei reclami

I reclami devono contenere gli estremi identificativi del Cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso Cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all'eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del Cliente e dell'eventuale delega, devono essere indirizzati a:

**ANIMA SGR S.p.A. - Servizio Compliance**  
**Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano**

A mezzo, alternativamente:

- raccomandata a/r,
- fax al n. 02 80638658,
- consegna direttamente a mano,
- casella di posta elettronica: **reclami@animasgr.it** presente sul sito aziendale [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it) (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf),
- casella PEC: **anima@pec.animasgr.it** (copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).

### 4. Esito dei reclami

I reclami sono esaminati con la massima diligenza e valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, il sistema di risoluzione stragiudiziale istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al Cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo, per iscritto, a mezzo Raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC.

Inoltre, in caso di mancato accoglimento anche parziale del reclamo, nella lettera di risposta sono fornite al Cliente adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione di un eventuale ricorso a detto Arbitro. Le informazioni relative alle funzioni dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie ed il collegamento ipertestuale al sito web dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie sono presenti sul sito aziendale [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

### 5. Arbitro per le Controversie Finanziarie

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo dal 9 gennaio 2017 presso la Consob che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l'operatività attraverso un proprio Ufficio.

L'Investitore, qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine di 60 giorni o sia insoddisfatto dell'esito dello stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

---

Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato presentato anteriormente al 9 gennaio 2017, entro un anno da tale data.

Possono adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie i Clienti al dettaglio (sono esclusi i Clienti professionali e le controparti qualificate) e il servizio è gratuito per l'Investitore.

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie è competente in merito alle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 Euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori nella prestazione dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.

La Consob ha creato un'apposita sezione all'interno del proprio sito web ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)) cui è possibile accedere e presentare, con le modalità ivi descritte, le relative domande. In particolare è prevista per l'invio e la gestione del ricorso una procedura telematica al fine di garantire l'efficace e tempestivo funzionamento del sistema: ciò consente all'Investitore di essere guidato nella fase di predisposizione del ricorso, evitando il possibile invio di istanze incomplete o incoerenti. Il sistema consente la condivisione in tempo reale di tutti i documenti prodotti dalle parti nel corso della procedura, garantendo rapidità ed economia degli adempimenti.

Per i primi due anni, e quindi fino all'8 gennaio 2019, è comunque possibile, per gli Investitori che non si fanno assistere da procuratori o associazioni dei consumatori, presentare il ricorso in modalità cartacea, compilando un modulo scaricabile dal sito e inviandolo all'Arbitro per le Controversie Finanziarie tramite i canali tradizionali.

La procedura consente sia all'Investitore che all'intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione assunta dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie entro il termine massimo di 6 mesi.

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie decide applicando la normativa di riferimento ed accoglie la domanda del ricorrente quando, sulla base dei fatti e della documentazione prodotta dalle parti, la ritiene fondata. Spetta all'intermediario provare di aver rispettato gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti dell'Investitore.

Nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell'Investitore, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie indica il comportamento che l'intermediario dovrà tenere e il relativo termine.

Nel caso in cui l'intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento sul sito dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, su due quotidiani nazionali e sulla pagina iniziale del sito dell'intermediario stesso: inoltre l'Investitore potrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente, avvalendosi anche del giudizio espresso dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

In ogni caso, qualunque sia stato l'esito della procedura di composizione extragiudiziale, resta fermo il diritto dell'Investitore di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

---

## Allegato E: Inducements

### 1. Premessa

In conformità alla normativa applicabile, si comunicano in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie corrisposte o ricevute da ANIMA SGR.

### 2. Incentivi corrisposti a Terzi

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché del servizio di assistenza fornito in via continuativa al Sottoscrittore dagli intermediari distributori per la durata dell'investimento, ANIMA SGR corrisponde le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati:

- fino all'intero ammontare delle commissioni di sottoscrizione, ove applicate, e delle commissioni di switch percepite dalla SGR anche in qualità di distributore primario (Global Distributor);
- fino all'intero ammontare delle commissioni di distribuzione percepite dalla SGR per l'attività di distributore primario (Global Distributor);
- fino all'intero ammontare delle commissioni di collocamento, ove applicate, per i Fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a 3 mesi);
- una quota parte del diritto fisso, ove applicato, per eventuali servizi aggiuntivi a disposizione del Sottoscrittore;
- una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR e maturate sui patrimoni gestiti; nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media di tale quota parte;
- una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR per l'attività di distributore primario (Global Distributor);
- pagamento di commissioni "una tantum" da parte di ANIMA SGR agli intermediari distributori;
- fino all'intero ammontare delle commissioni di rimborso, ove applicate, percepite dalla SGR anche in qualità di distributore primario (Global Distributor).

A fronte dell'attività di segnalazione pregi ANIMA SGR corrisponde ai segnalanti le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati:

- una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR;
- pagamento di commissioni "una tantum" da parte di ANIMA SGR.

Tali attività sono volte ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva.

Si segnala, inoltre, che la SGR può effettuare attività a diretto supporto del collocamento come pure attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore i cui costi sono sostenuti dalla SGR stessa.

### 3. Incentivi ricevuti da terzi

La procedura di selezione degli OICR oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti avviene sulla base di un rigoroso processo di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il processo di selezione, che prescinde dal riconoscimento di eventuali incentivi, ha l'obiettivo di identificare gli OICR gestiti da società che evidenziano qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati ottenuti, ovvero che rappresentano, per la peculiare strategia seguita, opportunità di investimento in ragione del contesto di mercato di riferimento ANIMA SGR può ricevere dalle Società di gestione degli OICR oggetto di investimento, sulla base di specifici accordi, retrocessioni commissionali di importo variabile che vengono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi sottoscrittori. In caso di accordo di Global Distribution ANIMA SGR riceve, per l'attività di distributore primario, dalle Società di gestione degli OICR distribuiti retrocessioni di una quota parte delle commissioni di gestione e fino all'intero ammontare delle commissioni di distribuzione, di sottoscrizione o di rimborso e di switch applicate. ANIMA SGR percepisce, inoltre, dai negozianti prestazioni non monetarie, sotto forma di ricerca in materia di investimenti, in aggiunta ed a sostegno di quella direttamente acquisita da *information provider* specializzati, ed elaborata internamente, avente ad oggetto, tra l'altro l'individuazione di nuove opportunità di investimento (c.d. ricerca microeconomica), la formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento o ad una particolare industria (c.d. ricerca di settore), la formulazione di previsioni per aree geografiche (c.d. ricerca macroeconomica), l'analisi per specifici settori delle asset class e della strategia di investimento (c.d. ricerca sulle strategie di investimento) e l'analisi del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario (c.d. analisi tecnica). Le ricerche consentono di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. ANIMA SGR non remunera separatamente la ricerca ricevuta, ma il relativo corrispettivo è inglobato nelle commissioni di negoziazione corrisposte dalla SGR ai negozianti.

Il processo di valutazione della ricerca ricevuta prevede l'analisi, da parte di un Comitato Interno, della conformità della ricerca ricevuta alle disposizioni vigenti in termini di novità, originalità, rigore e significatività della stessa e della qualità del servizio reso. Qualora la ricerca in materia di investimenti sia fornita direttamente dal negoziante, il rispetto dei principi di *best execution* cui è tenuta la SGR presuppone che l'oggetto della ricerca sia coerente con la specifica competenza operativa del Broker che esegue gli ordini per conto dei Fondi.

In tal modo, la SGR, può ottenere una ragionevole e qualificata correlazione tra la ricerca acquisita e l'attività di negoziazione degli ordini cui è abbinata, agevolando, così, il perseguimento del miglior risultato possibile in favore dei Fondi.

Ulteriori dettagli sugli incentivi corrisposti a terzi o ricevuti da terzi possono essere richiesti dal Cliente presso la sede della SGR o al seguente indirizzo di posta elettronica [clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it):

# Allegato F: Politica di collocamento e investimento relativa a prodotti complessi

## 1. Premessa

La CONSOB, con la comunicazione del 22/12/2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai Clienti *retail* ha richiesto agli intermediari che prestano servizi di investimento e che svolgono le attività di collocamento di prodotti finanziari, di includere, nelle rispettive Policy aziendali, le raccomandazioni dell'ESMA in materia di vendita di prodotti complessi, di prodotti strutturati e di prodotti *contingent convertible*.

In particolare, nel caso di collocamento di prodotti a complessità molto elevata, la CONSOB raccomanda di prestare un'attenzione rafforzata alle attività di collocamento, anche per i tramite di distributori terzi. La stessa raccomanda inoltre di non consigliare, né distribuire alla Clientela *retail* alcune tipologie specifiche di prodotti a complessità molto elevata.

La presente Policy descrive i criteri adottati da ANIMA SGR S.p.A. (di seguito Società) per la definizione del grado di complessità degli OICR collocati e degli strumenti ed attività finanziarie oggetto di investimento nei portafogli gestiti, nonché di definire le limitazioni operative al collocamento di OICR e all'investimento in strumenti e attività finanziarie da parte dei portafogli gestiti in ragione del loro grado di complessità.

## 2. Definizioni

Nell'ambito del presente documento sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Finalità di copertura:** uno strumento finanziario derivato si intende effettuato per finalità di copertura quando si possono applicare i criteri di *netting* o *hedging* previsti dalle linee guida CESR 2010/788.
- **Attività e strumenti finanziari strutturati:** attività o strumento finanziario che combina uno strumento base con uno o più derivati incorporati i quali forniscono esposizione economica a attività, indici o portafogli; in tal modo questi prodotti strutturati forniscono all'Investitore flussi periodici collegati all'andamento di attività, indici o altri valori economici<sup>1</sup>.
- **Trading venue:** si intendono i mercati regolamentati, gli MTF, gli internalizzatori sistematici e gli OTF come definiti ai sensi delle Direttive 2004/39/EC (MiFID I) e 2014/65/EU (MiFID II).
- **Investimento prevalente:** è considerato prevalente l'investimento in una specifica tipologia di attivi laddove il peso della stessa è superiore al 50% del valore complessivo netto del portafoglio.
- **Investimento principale:** è considerato principale l'investimento in una specifica tipologia di attivi laddove il peso della stessa è superiore al 70% del valore complessivo netto del portafoglio.

## 3. Grado di complessità dei prodotti finanziari

### 3.1 Criteri di classificazione

Gli OICR della Società e gli strumenti o attività finanziarie oggetto di possibile investimento da parte dei portafogli gestiti dalla Società sono classificati secondo il loro grado di complessità, su una scala di quattro valori:

- complessità molto alta;
- complessità alta;
- complessità intermedia<sup>2</sup>;
- complessità bassa.

In particolare, i seguenti strumenti e attività finanziarie sono inclusi nella categoria di quelli a "**complessità molto alta**":

- attività e strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
- attività e strumenti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio strumenti *contingent convertible* e strumenti *additional tier 1*);
- attività e strumenti finanziari esposti al rischio di credito di soggetti terzi (*credit linked notes*);
- strumenti finanziari derivati, non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quella di copertura;
- attività e strumenti finanziari strutturati, diversi dagli OICVM, non negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito.

I seguenti strumenti e attività finanziarie sono inclusi nella categoria di quelli a "**complessità alta**", se non già inclusi nella categoria precedente:

- strumenti finanziari derivati negoziati in *trading venues* o con finalità di copertura;
- attività e strumenti finanziari perpetui;

<sup>1</sup> Si veda all'Allegato 1 dell'opinione ESMA 2014/332 del 27 marzo 2014.

<sup>2</sup> La classificazione in oggetto ha impatto esclusivamente ai fini della verifica del grado di complessità degli OICR che investono in tali attività e strumenti.

- attività e strumenti finanziari strutturati, diversi dagli OICVM, negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito;
- attività e strumenti finanziari con *pay-off* legati a indici *non eligible*;
- attività e strumenti finanziari a leva;
- Fondi di Investimento Alternativi di cui alla Direttiva 2009/65/CE;
- OICVM strutturati;
- OICVM che investono prevalentemente in strumenti finanziari a complessità molto alta o alta;
- OICVM che investono principalmente in strumenti finanziari a complessità molto alta, alta o intermedia;
- OICVM per i quali la rispettiva Società di gestione abbia comunicato alla Società la classificazione di prodotto complesso.

I seguenti strumenti e attività finanziarie sono inclusi nella categoria di quelli a “**complessità intermedia**”, se non già inclusi in una delle categorie precedenti:

- attività e strumenti finanziari soggetti a *bail-in*;
- attività e strumenti finanziari subordinati;
- attività e strumenti finanziari strutturati;
- OICVM che investono prevalentemente in strumenti finanziari a complessità molto alta, alta o intermedia;
- OICVM che investono principalmente in strumenti finanziari a complessità intermedia.

Gli strumenti e attività finanziarie non inclusi in una delle categorie precedenti sono considerati a “**complessità bassa**”.

Nei paragrafi successivi sono fornite indicazioni aggiuntive relativamente ad alcune delle tipologie di strumenti sopra citati.

### 3.2 Attività e strumenti finanziari con *pay-off* legati a indici *non eligible*

Per con *pay-off* legati a indici *non eligible* si intendono le attività e gli strumenti finanziari strutturati il cui *pay-off* è collegato a indici *non eligible* e le attività e gli strumenti finanziari indicizzati ad indici *non eligible*<sup>3</sup>.

Sono considerati *non eligible* gli indici che non rispettano le indicazioni previste dai paragrafi 49-59 degli Orientamenti sulle questioni relative agli ETF e ad altri OICVM, emanate dall'ESMA nel 2012 (ESMA/2012/832).

### 3.3 Attività e strumenti finanziari a leva

Per attività e strumenti finanziari, diversi dagli OICVM, a leva si intendono le attività e gli strumenti finanziari che permettono di realizzare un'esposizione ad attività, indici o valori economici superiore al capitale investito. Tali prodotti consentono di beneficiare di un rendimento potenziale maggiore rispetto a quello derivante da un investimento diretto nel sottostante, ma espongono l'investitore al rischio di perdite molto significative. Sono inclusi in questa tipologia di prodotti anche quelli che consentono di assumere posizione “corte”, anche se a replica perfetta.

Per OICVM a leva si intendono gli OICVM che adottano meccanismi idonei a determinare un'esposizione superiore al capitale investito. Come chiarito dal Q&A CONSOB del 23 giugno 2015 relativo alla citata comunicazione, possono non essere ritenuti a leva i Fondi che impiegano tale tecnica esclusivamente per finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte (cfr. Regolamento della Banca d'Italia sulla Gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, Allegato V.3.1) o per l'efficiente gestione di portafoglio che non comporti l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 6.5 Reg. cit.).

La valutazione della leva per gli OICVM si basa sui seguenti criteri:

- gli OICVM che non prevedono l'utilizzo di strumenti finanziari derivati e tecniche di efficiente gestione di portafoglio o che prevedono l'utilizzo di strumenti finanziari derivati solo per finalità di copertura non sono considerati a leva;
- gli OICVM che prevedono l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura e/o tecniche di efficiente gestione di portafoglio ma che non comportino l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo non sono considerati a leva;
- gli OICVM che prevedono l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura e/o tecniche di efficiente gestione di portafoglio e che comportino l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo sono considerati a leva.

La verifica che un OICVM non sia a leva viene innanzi tutto effettuata attraverso l'analisi della politica di investimento dello stesso, come risultante dalla documentazione d'offerta.

<sup>3</sup> Non rientrano in tale definizione gli OICVM che utilizzano derivati su indici *non eligible* se il *pay-off* degli OICVM non è interamente determinato dai derivati in oggetto.

Nel caso in cui sia prevista un'operatività in strumenti finanziari derivati con finalità diverse da quelle di copertura e/o sia previsto l'utilizzo di tecniche di efficiente gestione di portafoglio, è necessario effettuare un'ulteriore analisi quantitativa, finalizzata a verificare se tale operatività sia in grado di alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo. Tale analisi è svolta su base almeno semestrale se si tratta di Fondi della Società o su base almeno annuale se si tratta di Fondi di terzi.

L'analisi quantitativa consiste nella verifica che il livello di rischio massimo previsto per il singolo OICVM sia rispettato. In tal caso, infatti, si può assumere che l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati e/o delle tecniche di efficiente gestione di portafoglio non abbiano alterato il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Gli indicatori che possono essere utilizzati dalla Società di gestione per la verifica del livello di rischio sono diversi a seconda della natura del Fondo: per i Fondi mercato sono generalmente utilizzati indicatori di rischio relativo (ovvero collegati al benchmark) come *tracking error*, *delta volatility* o *relative V.a.R.*, mentre per i Fondi *absolute return*, *total return* o *life cycle* sono generalmente utilizzati indicatori di rischio assoluto, come *volatility* o *absolute V.a.R.*.

I livelli di rischio massimi sono rilevati, ove presenti, dalla documentazione d'offerta dell'OICVM. Nel caso in cui questa non evidenzii limiti specifici, si può fare eventualmente riferimento alle limitazioni interne definite dalla Società di gestione dell'OICVM. In mancanza di questi si può comunque fare riferimento ai limiti massimi associati alle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa, ovvero al grado di scostamento dal benchmark<sup>4</sup> per i Fondi con benchmark ed al grado di rischio e/o il limite di V.a.R. massimo (nel caso di utilizzo del metodo V.a.R. per il monitoraggio dell'esposizione complessiva in derivati) per gli altri Fondi.

La verifica quantitativa è effettuata sulla base delle serie storiche dei rendimenti settimanali<sup>5</sup> del Fondo e (ove necessario) del relativo benchmark, su un periodo di un anno<sup>6</sup>. Relativamente ai Fondi che investono almeno il 30% del NAV in parti di OICR, si utilizzano le serie storiche con frequenza mensile<sup>7</sup>, in luogo di quelle settimanali, al fine di attenuare l'effetto distorsivo connesso alla valorizzazione dei sottostanti.

Laddove i valori di rischio realizzato siano compatibili con il livello di rischio massimo previsto<sup>8</sup>, l'OICVM è considerato non a leva. In caso contrario sono necessarie ulteriori analisi quantitative, atteso che il superamento dei limiti in questione potrebbe non essere connesso all'operatività in strumenti finanziari derivati o a tecniche di efficiente gestione di portafoglio. In quest'ultima evenienza, si procede alle seguenti verifiche:

- calcolo dell'esposizione complessiva del portafoglio, al netto di coperture e compensazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio;
- calcolo del V.a.R. del portafoglio con e senza strumenti finanziari derivati e tecniche di efficiente gestione di portafoglio, secondo il modello adottato dalla gestione del Fondo o modello di rischio analogo.

Laddove il valore dell'esposizione complessiva in derivati sia nullo o il V.a.R. del portafoglio complessivo sia uguale o inferiore a quello calcolato sul portafoglio senza strumenti finanziari derivati e tecniche di efficiente gestione di portafoglio, l'OICVM è considerato non a leva in quanto tali tecniche non comportano ulteriori rischi o addirittura producono una riduzione dei rischi di portafoglio. In caso contrario, l'OICVM è considerato a leva.

L'analisi quantitativa relativa ai Fondi di terzi è effettuata utilizzando la metodologia sopra esposta, facendo di norma riferimento a informazioni e calcoli richiesti direttamente alla Società di gestione del Fondo. Laddove ciò non fosse possibile a causa dell'indisponibilità delle informazioni necessarie, tali Fondi saranno prudenzialmente classificati come complessi.

### 3.4 OICVM strutturati

Per OICVM strutturati si intendono gli OICVM che forniscono agli Investitori, a certe date prestabilite, rendimenti (*pay-off*) basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM con caratteristiche simili (Art. 36 del Regolamento UE 583/2010, relativo alle Informazioni chiave per gli Investitori o KIID).

Ai fini della individuazione degli OICVM strutturati si fa riferimento a quanto riportato nel rispettivo KIID.

<sup>4</sup> Relativamente al grado di scostamento dal benchmark, per il quale la normativa non prevede specifici limiti quantitativi massimi, si fa riferimento agli eventuali limiti utilizzati internamente dalla Società di gestione del Fondo. In assenza di questi, si applicano i criteri della Società.

<sup>5</sup> Relativamente ai Fondi di terzi, è possibile utilizzare la diversa frequenza utilizzata dalla Società di gestione per calcolare gli indicatori di rischio.

<sup>6</sup> Per i Fondi di nuovo avvio o con cambiamento significativo della politica di investimento, si utilizza la serie storica dalla data di avvio, se questa è pari almeno a sei mesi. Ove la serie storica utile sia inferiore a sei mesi, gli indicatori di rischio sono stimati a partire dalla posizione alla data di analisi, sulla base del modello di rischio della Società di gestione del Fondo o di un modello di rischio analogo.

<sup>7</sup> In tal caso la serie storica utilizzata è pari a due anni, con un minimo di un anno per i Fondi di nuovo avvio.

<sup>8</sup> È comunque prevista una tolleranza del 5% al fine di tener conto di eventuali approssimazioni di stima o di andamenti temporanei legati alla scelte tattiche.

### 3.5 OICVM che investono in strumenti finanziari con complessità molto alta, alta o intermedia

Nell'ambito degli strumenti con complessità intermedia ed alta sono inclusi anche gli OICVM che investono, oltre determinate soglie, in strumenti finanziari con complessità intermedia, alta o molto alta<sup>9</sup>.

L'analisi degli investimenti è effettuata alla data di riferimento, escludendo gli strumenti finanziari derivati (che sono già ricompresi nell'analisi della leva) e la liquidità disponibile presso il Depositario.

## 4. Comunicazioni ai distributori

La Società provvede a comunicare ai distributori dei propri OICR le informazioni utili alla valutazione della complessità di tali OICR secondo le metodologie dagli stessi adottate.

In particolare, la Società comunica ai distributori:

- l'elenco dei propri OICR classificati a complessità alta e molto alta, secondo i criteri stabiliti nel presente documento;
- le informazioni, non già contenute nella documentazione d'offerta, richieste dai distributori per valutare la complessità degli OICR della Società oggetto di collocamento;
- le variazioni intervenute nel tempo, rispetto alle informazioni di cui sopra.

## 5. Limitazioni operative

Tenuto conto delle raccomandazioni della CONSOB in materia di collocamento dei prodotti complessi, sono istituite le limitazioni operative specificate nelle seguenti sezioni.

### 5.1 Limitazioni al collocamento di OICR a complessità molto alta e alta

La Società ritiene che i propri OICR classificati a complessità alta e molto alta, secondo i criteri stabiliti nel presente documento, non debbano essere collati alla Clientela al dettaglio. È fatto, quindi, divieto di procedere al collocamento diretto di tali OICR.

### 5.2 Limitazione all'investimento in prodotti complessi da parte degli OICVM della Società

È stabilito un divieto operativo di investimento in attività e strumenti finanziari a complessità alta e molto alta per un peso superiore al 30% del NAV da parte di tutti gli OICVM della Società.

Tale limite non si applica ad eventuali OICVM esplicitamente istituiti come prodotti aventi un grado di complessità molto alta e alta, collocati esclusivamente a Clientela non al dettaglio.

### 5.3 Limitazione all'investimento in prodotti complessi nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale

È stabilito un divieto operativo di investimento in attività e strumenti finanziari a complessità molto alta da parte di tutti i portafogli delle gestioni patrimoniali riferibili a Clientela al dettaglio, salvo che ciò sia richiesto da specifiche istruzioni del Cliente e sia adeguato al profilo di rischio del Cliente (valutazione di adeguatezza MiFID).

È stabilito un divieto operativo di investimento in attività e strumenti finanziari a complessità alta per un peso superiore al 30% del NAV da parte di tutti i portafogli delle gestioni patrimoniali riferibili a Clientela al dettaglio, salvo che ciò sia richiesto da specifiche istruzioni del Cliente e sia adeguato al profilo di rischio del Cliente (valutazione di adeguatezza MiFID).

È stabilito un divieto operativo di investimento in attività e strumenti finanziari a complessità alta, diverso dagli OICVM, per un peso superiore al 10% del NAV da parte di tutti i portafogli delle gestioni patrimoniali riferibili a Clientela al dettaglio, salvo che ciò sia richiesto da specifiche istruzioni del Cliente e sia adeguato al profilo di rischio del Cliente.

## 6. Ruoli e Responsabilità

La Direzione Multiasset e Multimanager si occupa di valutare la complessità degli OICR di terzi, utilizzando i criteri previsti dal presente documento.

Il Servizio Risk Management:

- valuta la complessità degli OICR della Società, utilizzando i criteri previsti dal presente documento ed avvalendosi delle analisi della Direzione Multiasset e Multimanager, relativamente agli OICR di terzi, e del supporto delle altre Funzioni di Gestione della Divisione Investimenti, relativamente agli strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
- provvede alla verifica del rispetto delle limitazioni operative di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3 del presente documento, con la stessa frequenza prevista per la verifica del rispetto delle strategie generali di investimento, e informa, con cadenza mensile, il Consiglio di Amministrazione degli eventuali superi rilevati;
- effettua periodicamente apposite *due diligence* sugli indici di cui al precedente paragrafo 3.2 e mantiene l'elenco degli indici autorizzati che siano *eligible* secondo gli orientamenti ESMA citati. L'esito di tali analisi è reso disponibile nell'Area Intranet.

Il Servizio Sviluppo e Supporto Operativo provvede a comunicare ai distributori le informazioni previste dalla sezione 4 del presente documento, raccogliendo dalle funzioni aziendali competenti le eventuali informazioni di cui non fosse già in possesso.

<sup>9</sup> Come si può desumere dalla risposta 30 del citato Q&A CONSOB, l'investimento di una quota del patrimonio gestito non implica la qualificazione degli OICVM come strumenti a complessità molto elevata.